

# Il Collegio Consultivo Tecnico: la nuova possibilità di gestire efficacemente la fase esecutiva

**I**l Collegio Consultivo Tecnico, al di là delle (non poco rilevanti) novità introdotte dal d.lgs. 36/2023, assume un ruolo ed un peso totalmente diversi per effetto dei due “pilastri” su cui poggia il nuovo codice dei contratti pubblici: il Collegio Consultivo Tecnico ha lo scopo di “evitare” controversie (interessante l’incipit del primo comma dell’art. 215 del d.lgs. 36/2023, ove il Collegio non è chiamato a “dirimere” le controversie, ma a “prevenirle”); evitarle per condurre il contratto “in porto” senza problemi (assicurando in tal modo il primo pilastro: il “principio del risultato”). Scopo che deve essere raggiunto attraverso il comune lavoro di soggetti che devono “cooperare” a questo fine (operando nell’ambito del secondo pilastro: “principio della fiducia”). Ritengo fermamente che, se non si tiene conto dei due pilastri su cui affonda le proprie radici il nuovo codice -

che ne illuminano ogni singola prescrizione - non si comprenderebbero a fondo le grandi potenzialità che il “Collegio” può offrire a chi opera nei contratti pubblici: la Stazione appaltante, l’operatore economico e, non da ultimo, il RUP (a guardar bene, proprio i tre soggetti che devono operare in “reciproca fiducia”, come solennemente afferma l’art. 2 del nuovo codice).

Il d.lgs. 36/2023 dedica al Collegio Consultivo Tecnico cinque articoli (dal 215 al 219) e un Allegato (il V.2.). Il nuovo codice estende, anzitutto, la competenza del

CCT: questa non più solo finalizzata a dirimere questioni connesse all’esecuzione del contratto (come precedentemente previsto dall’art. 207 del d.lgs. 50/2016); bensì, come anticipato, per “prevenire” “ogni” possibile controversia tra Stazione appaltante e operatore

economico (cfr. art. 215, comma 1); ove il termine “controversia” deve essere letto nel senso più ampio: non solo controversie da cui può scaturire un “giudizio” innanzi al Tribunale, ma ogni “impasse” del contratto che possa frenarne la sua efficace esecuzione. Ne è prova la seconda (forse la più rilevante) novità del nuovo codice, sempre prevista nel comma 1 dell’art. 215: il Collegio Consultivo Tecnico diventa “obbligatorio” per tutti i contratti pubblici di maggior valore (quelli superiori alla soglia europea per le opere e quelli superiori ad un milione di euro per i servizi e le forniture). Il CCT sarà, dunque, il garante del “risultato” dei contratti di maggior valore, evitando criticità dal primo sino all’ultimo giorno di esecuzione (il Collegio, secondo quanto dispone l’art. 2 dell’Allegato V.2., è infatti costituito su iniziativa della Stazione appaltante “prima dell’inizio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data” e, a mente dell’art. 219, si scioglie “al termine di esecuzione del contratto”).

L’importanza che il legislatore assegna al Collegio Consultivo Tecnico è testimoniata anche dalla scelta che le nuove regole dettate dal d.lgs. 36/2023, a mente

---

**Il nuovo codice ha disegnato per il Collegio Consultivo Tecnico competenze che rappresentano un vero supporto per il RUP. Questo, nell’ambito dell’evidente attenzione che il codice ha riservato al responsabile del procedimento, se non altro prevedendo organi e soggetti che possano coadiuvarlo nel proprio lavoro**

---

del comma 1 dell'art. 224, varranno anche per i Collegi nominati prima dell'entrata del nuovo codice.

Il Collegio Consultivo Tecnico previene le controversie esprimendo “pareri” o adottando “determinazioni” aventi natura di lodo contrattuale (ossia mediante una decisione che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro stessa volontà, al pari di un atto contrattuale sottoscritto - cfr. comma 2 dell'art. 215).

Ulteriore testimonianza dell'importanza che il nuovo codice assegna al ruolo del Collegio Consultivo Tecnico è rappresentata dalle conseguenze della mancata osservanza alle relative decisioni (cfr. comma 3 dell'art. 215).

Il codice, anche in questo caso, ha sempre in mente i tre soggetti indicati nell'art. 2 del d.lgs. 36/2023: per i due enti - le due parti contrattuali, Stazione appaltante e appaltatore - l'inosservanza comporta “grave inadempimento contrattuale”, con le relative conseguenze “risarcitorie” (con un'aggravante per l'impresa, posto che il “grave inadempimento contrattuale” configura un caso tipico di “illecito professionale”); per il terzo soggetto - il codice cita “il soggetto agente” (il RUP) - l'inosservanza delle determinazioni del Collegio comporta invece la responsabilità “per danno erariale” (interessante notare come la responsabilità erariale, qui prevista, si inserisca perfettamente nel concetto di responsabilità modificato in modo copernicano dall'art. 21 del decreto legge 76/2020; secondo cui, sino a giugno 2024, non v'è responsabilità per errore o colpa, ma solo per omissioni o inerzia).

A ben vedere, il nuovo codice ha disegnato per il Collegio Consultivo Tecnico competenze che rappresentano un vero supporto per il RUP. Questo, nell'ambito dell'evidente attenzione che il codice ha riservato al responsabile del progetto, se non altro prevedendo organi e soggetti che possano coadiuvarlo nel proprio (complesso e difficile) lavoro: ci si riferisce ai “responsabili di fase”, previsti nel comma 4 dell'art. 15, alla “struttura di supporto” ed ai professionisti “assistenti al RUP”, previsti, entrambi, nel comma 6 dell'art. 15 del d.lgs 36/2023.

Un reale supporto al RUP da parte del CCT si intravede perfettamente nella possibilità, per il Collegio, di dare pareri in caso di sospensione dell'esecuzione dei lavori (cfr. art. 216, comma 1); di dare pareri prima della risoluzione del contratto (cfr. art. 216, comma 2), con indicazione se i) far eseguire direttamente alla Stazione appaltante la parte residua, ii) scorrere la graduatoria, iii) indire una nuova gara, iv) chiedere un commissario straordinario (cfr. art. 216, comma 3).

Non v'è dubbio che, se percepito correttamente il suo ruolo, oltre a garantire l'esecuzione efficace del contratto, il Collegio Consultivo Tecnico può essere il “com-

pagno fedele” del RUP in tutta la durata del contratto, supportandolo in ogni decisione strategica, rendendolo maggiormente “sereno” in ogni scelta; anche alla luce della chiara indicazione normativa, secondo cui si esclude esplicitamente la responsabilità erariale per chi osserva le determinazioni del Collegio (cfr. art. 215, comma 3, ultima parte).

Ma vi è un'ultima prescrizione che convince del fatto che il Collegio Consultivo Tecnico sia un vero supporto, anzitutto, per il RUP. Secondo l'art. 218 del nuovo codice il Collegio può essere costituito dalla sola Stazione appaltante per risolvere tutti i problemi tecnici o giuridici antecedenti all'indizione della gara: sia per l'individuazione esatta del perimetro dell'appalto e delle relative specifiche tecniche, sia nell'individuazione dei requisiti di accesso e dei criteri di aggiudicazione.

Se ne è discusso molto non appena entrato in vigore: rispetto al codice del 2016 - emanato in un momento storico durante il quale v'era un'attenzione massima su legalità e lotta alla corruzione - il codice del 2023 rimette al centro dell'azione la “discrezionalità” della Pubblica Amministrazione (a cui il legislatore dà esplicita fiducia nell'art. 2); discrezionalità che deve essere esercitata per conseguire il vero risultato di una gara: offrire beni e servizi ai cittadini.

Il d.lgs. 36/2023 scommette molto sul ruolo del RUP, ma non lo lascia solo: il nuovo ruolo del Collegio Consultivo Tecnico ne è prova inconfutabile.

